

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**



**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**

**Capitolato Speciale**  
**Sub LOTTO 3c**

**Copertura assicurativa**  
**FURTO E RAPINA**

**Periodo: dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 24.00 del**  
**30.04.2023**

**Scadenza annuale al 30.04**

**C.I.G. 8156205948**

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

**SCHEMA DI POLIZZA n.**

**Contraente:** Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
Via Salvatore Contarini 25 00135 Roma  
C.F. 97871890584

**durata del contratto:** anni 3, con effetto dal: 30.04.2020

**scadenza il:** 30.04.2023

**frazionamento:** annuale al 30.04

<b>Ubicazioni assicurate e Partite assicurate</b>	<b>Somme assicurate (Primo Rischio Assoluto)</b>	<b>Tasso lordo ‰</b>	<b>Premio lordo</b>
<b>Ubicazione: Via Salvatore Contarini 25 - Roma</b>			
1. Beni Mobili - Contenuto	€ 40.000,00		
<b>Ubicazione: Unico Complesso Largo Louis Braille, 4 e Via Augusto Baldes, 14 - Firenze</b>			
1. Beni Mobili - Contenuto	€ 40.000,00		
<b>Totale premio lordo</b>			.....

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

**SOMMARIO**

Art.1	Definizioni
Art.2	Descrizione dell'attività / Descrizione del rischio
<b>SEZIONE 1</b>	<b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>
Art.1.1	Prova del contratto
Art.1.2	Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
Art.1.3	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Art.1.4	Durata del contratto - Rescindibilità
Art.1.5	Facoltà di recesso in caso di sinistro
Art.1.6	Oneri fiscali
Art.1.7	Foro competente
Art.1.8	Forma delle comunicazioni
Art.1.9	Rinvio alle norme di legge
Art. 1.10	Coassicurazione e delega
Art. 1.11	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art. 1.12	Interpretazione del contratto
Art. 1.13	Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
<b>SEZIONE 2</b>	<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO</b>
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 2.2	Esclusioni
Art. 2.3	Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi
Art. 2.4	Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.5	Esagerazione dolosa del danno
Art. 2.6	Procedura per la valutazione del danno
Art. 2.7	Mandato dei periti
Art. 2.8	Determinazione del danno
Art. 2.9	Reintegro automatico
Art. 2.10	Assicurazione presso diversi assicuratori Pagamento dell'indennizzo
Art. 2.11	Recupero delle cose rubate
<b>SEZIONE 3</b>	<b>NORME PARTICOLARI (sempre operanti)</b>
Art. 3.1	Primo Rischio Assoluto
Art. 3.2	Operatività garanzia furto
Art. 3.3	Estensioni
Art. 3.4	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente
Art. 3.5	Garanzia rapina iniziata all'esterno
Art. 3.6	Effetti personali dei dipendenti o di terzi
Art. 3.7	Furto commesso con chiavi autentiche
Art. 3.8	Archivi di documenti e registri
Art. 3.9	Atti vandalici
Art. 3.10	Cose di proprietà di terzi
Art. 3.11	Beni all'aperto
Art. 3.12	Beni presso terzi
Art. 3.13	Assicurazione uffici
Art. 3.14	Furto con destrezza
Art. 3.15	Costo di rimpiazzo per beni mobili
Art. 3.16	Onorari periti

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

**DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art.1 – Definizioni**

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente</b>	Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Furto</b>	Furto, come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
<b>Rapina</b>	Rapina, come definita dall'art. 628 del Codice Penale.
<b>Primo Rischio Assoluto</b>	Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Beni mobile - contenuto</b>	Tutto quanto costituisce macchinari, attrezzature generali, impianti specifici e di prevenzione, attrezzature, mobili, arredamento, apparecchi fotografici e strumenti professionali, apparecchiature elettroniche (come da definizione sotto riportata), casseforti e armadi di sicurezza, archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono altresì compresi: mobili e oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti e arazzi, di valore singolo non superiore a € 15.000,00. Sono altresì compresi: vestiario in genere, scorte e merci (anche in refrigerazione), cose particolari (come da specifica definizione) nonché quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato. Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto o all'aperto nelle aree di pertinenza del Contraente. Sono compresi anche i beni non inerenti l'attività del Contraente, compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di Terzi in genere. Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A. e quant'altro assicurato con specifica separata assicurazione stipulata dall'Assicurato.
<b>Apparecchiature elettroniche</b>	Macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, scanner, plotter, stampanti, apparecchi elettronici di rilevazione e misura, centralino telefonico ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività dichiarata.
<b>Beni particolari</b>	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

<b>Stima accettata</b>	Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
------------------------	---

**Art. 2 – Descrizione dell'attività / Descrizione del rischio**

Attività esercitata (a puro titolo esemplificativo e non limitativo):

L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicità, l'unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.

L'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva.

Organizza e gestisce appuntamenti nazionali ed internazionali negli ambiti istituzionali dell'ente. L'Ente può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

## **Sezione 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

La presente polizza ha effetto dalla data ed ora indicate in frontespizio anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

E' data facoltà al Contraente di ottenere un'estensione per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni da richiedersi per iscritto in caso di non immediata disponibilità dei fondi in bilancio.

Ai fini dell'operatività delle garanzie assicurative per tutti i premi dovuti dal Contraente della presente polizza, si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o PEC o telefax o posta elettronica e che il pagamento avvenga entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del documento stesso.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

A parziale deroga degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

### **1.4 Durata del contratto - Rescindibilità**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o con P.E.C. da inviarsi 180 giorni prima della suddetta scadenza.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa sarà obbligata a rendersi contestualmente disponibile a recedere, alla stessa data, da tutti gli altri contratti affidati con la medesima procedura di gara della presente polizza e sarà facoltà del Contraente accettare o meno il recesso da tali altri contratti; in questo

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

caso non si applicherà il termine dei 180 giorni di cui al comma precedente.

Inoltre è data facoltà al Contraente di recedere dal contratto, o da singole garanzie, senza preavviso anche a rinnovo annuale avvenuto qualora le disposizioni legislative presupposto del presente contratto vengano ad essere modificate oppure i fondi destinati al finanziamento del presente contratto non vengano stanziati o gli stanziamenti vengano ridotti dagli organi preposti ed in tal caso la Società non accettasse di proseguire il contratto riducendo i massimali proporzionalmente al minor introito di premio. Qualora tale recesso intervenisse dopo che il nuovo periodo assicurativo fosse iniziato ma il premio non fosse ancora stato versato rimane inteso che la Società non presterà alcuna copertura per tale periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza triennale del contratto, una proroga di ulteriori due anni alle medesime condizioni economiche e normative. Inoltre, è facoltà del Contraente richiedere alla Società, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

### **1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata o P.E.C.. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o P.E.C. da parte del destinatario.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa sarà obbligata a rendersi contestualmente disponibile a recedere, alla stessa data, da tutti gli altri contratti affidati con la medesima procedura di gara della presente polizza e sarà facoltà del Contraente accettare o meno il recesso da tali altri contratti; in questo caso non si applicherà il termine dei 180 giorni di cui al comma precedente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Non è permesso il recesso se il rapporto sinistri pagati e riservati a premi imponibili relativi alla polizza dalla sua decorrenza al momento in cui si intende esercitare tale diritto sia inferiore al 50%.

### **1.6 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **1.7 Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

### **1.8 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **1.9 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.10 Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese**

*(operante se del caso)*

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia _____	Società mandataria	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%
⇒ Compagnia _____	Società mandante	_____	Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

**In caso di coassicurazione**

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

**1.11 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, entro 60 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) data denuncia
- e) data definizione
- f) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**1.12 Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

**1.13 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.



**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

**Sezione 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO**

**2.1 Oggetto dell'assicurazione**

**FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE**

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivati a seguito di furto, rapina ed estorsione riguardanti "beni mobili - contenuto".

Sono parificati ai danni di furto o rapina i guasti (fatta eccezione per i danni derivanti da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina.

Resta convenuto che in caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare per evento importo maggiore a quello riportato nelle relative partite.

**2.2 Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati od agevolati con dolo:
  - dal Contraente;
  - da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da dipendenti del Contraente o da altre persone che agiscono per lui;
  - da chi detiene le cose assicurate per essergli state affidate per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
- c) dovuti a truffa.

**2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

**2.4 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 9 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente deve altresì:

- d) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- e) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che alla realtà e all'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

### **2.5 Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

### **2.6 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

### **2.7 Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistri";
- c) verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennità.

### **2.8 Determinazione del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli "oggetti d'arte" il risarcimento verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

### **2.9 Reintegro automatico**

In caso di sinistro le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

### **2.10 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro. Il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**2.11 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

**2.12 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

**Sezione 3. NORME PARTICOLARI**

(Sempre operanti)

**3.1 Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 c.c..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dalla norma "Obblighi in caso di sinistri", saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

**3.2 Operatività garanzia furto**

La garanzia è prestata per i beni ovunque custoditi all'interno nei locali dell'Assicurato, alle condizioni che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
- mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi e con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
- a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, in questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria.

**3.3 Estensioni**

1. L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.

2. Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di € 10.000,000, senza applicare la regola proporzionale e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

**3.4 Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente**

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si conviene che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del Contraente, soltanto dopo essersi strettamente consultata con la Direzione del Contraente stesso.

**3.5 Garanzia rapina iniziata dall'esterno**

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

**3.6 Effetti personali dei dipendenti o di terzi**

Si precisa che tra i beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti o di terzi (esclusi preziosi e valori), fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e di Euro 5.000,00 per anno. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 150,00.

**3.7 Furto commesso con chiavi autentiche**

L'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al Contraente si sia

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore o impossessandosene mediante furto con scasso, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti del Contraente.

**3.8 Archivi di documenti e registri**

La Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica) non potrà superare Euro 10.000,00 per sinistro/anno.

**3.9 Atti vandalici**

La Società risponde dei danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del capitale assicurato alla partita 1). Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

**3.10 Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**3.11 Beni all'aperto**

Relativamente ai beni di cui alla partita 1) la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i beni siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 10.000,00, non reintegrabili, per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia assoluta Euro 1.500,00 per sinistro.

**3.12 Beni presso terzi**

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita 1), s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 10%, anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

In nessun caso la Società risarcirà importo superiore a Euro 5.000,00 per singola ubicazione. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratta una franchigia fissa di Euro 250,00.

**3.13 Assicurazione uffici**

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida, fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro e per anno, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

**3.14 Furto con destrezza**

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro ed anno il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi; purché constatato e denunciato nella stessa giornata nel quale è avvenuto. Dall'importo liquidabile per ogni sinistro sarà detratto lo scoperto del 25% con il minimo di Euro 500,00.

**3.15 Costo di rimpiazzo per "beni mobili"**

In deroga all'art. 2.8 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto" relativamente alle cose costituenti "Beni mobili" (esclusi "oggetti d'arte"), si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il costo

**Allegato C – Sub Lotto 3c**  
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Capitolato speciale**  
**dell'assicurazione Furto e Rapina**

di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto, in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

**3.16 Onorari periti**

La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano l'Assicurazione.

La Società

Il Contraente / Assicurato